

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3380

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 2005

—————

Riconoscimento della patente europea pizzaioli (PEP)

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'immagine del nostro Paese nel mondo è affidata non solo al patrimonio culturale e paesaggistico, ma anche alla cucina italiana, conosciuta ed apprezzata a livello mondiale.

Nello specifico la pizza rappresenta non solo l'alimento base della dieta mediterranea ma anche l'elemento tradizionale della gastronomia italiana.

Proprio per la centralità della pizza nell'ambito della ristorazione soprattutto italiana ma anche europea, il presente disegno di legge intende finalmente regolamentare la professione di chi materialmente prepara e cucina la pizza.

Infatti preparare la pizza è un'arte, e occorre una formazione specialistica per poter diventare dei professionisti del settore.

Attualmente la figura professionale del pizzaiolo non trova una apposita regolamen-

tazione in ordine al percorso formativo, e ciò avviene in un Paese come l'Italia da sempre attento ed all'avanguardia nel certificare la qualità e la sanità dei prodotti alimentari.

Il presente disegno di legge si prefigge l'obiettivo di colmare tale lacuna attraverso l'istituzione di una patente europea pizzaioli nonché di un albo della categoria.

Il disegno di legge consta di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 regolamentano il riconoscimento ed il rilascio della patente europea pizzaioli, indicando dettagliatamente il percorso formativo obbligatorio dell'aspirante pizzaiolo, nonché le modalità per il riconoscimento da parte delle autorità preposte.

Gli articoli successivi istituiscono l'albo professionale pizzaioli italiani (APPI), e dettano le norme relative all'iscrizione all'albo stesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riconoscimento e finalità)

1. Il Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, riconosce la patente europea pizzaioli (PEP), di cui all'articolo 2 quale attestato professionale di competenza, allo scopo di qualificare la ristorazione italiana ed europea con specifico riferimento alla pizza.

Art. 2.

(Rilascio patente europea pizzaioli)

1. La PEP è rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa certificazione da parte della associazione maestri d'arte ristoratori pizzaioli (AMAR) delle competenze acquisite, attraverso il corso di formazione di cui al comma seguente.

2. Al fine di ottenere la PEP e l'abilitazione all'esercizio della professione, l'aspirante pizzaiolo frequenta un corso riconosciuto di almeno 120 ore, così articolato:

- a) 60 ore di pratica in laboratorio;
- b) 20 ore di lingua straniera;
- c) 20 ore di scienza dell'alimentazione;
- d) 20 ore di igiene e somministrazione di alimenti.

3. Al termine del corso di cui al comma 2, sostiene un esame finale, consistente in una prova teorica ed in una prova pratica; all'uopo verrà costituita una apposita commissione di esperti nominata, di volta in volta,

dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. La PEP ha una validità di cinque anni, al termine dei quali è rinnovata; tuttavia, qualora vi sia un esercizio continuativo della professione, documentato dall'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) per i pizzaioli artigiani o ristoratori, o dall'assunzione presso una azienda del settore, la patente è automaticamente rinnovata.

5. Coloro che esercitano la professione da almeno tre anni, documentabile, o con l'iscrizione alla CCIAA o con l'assunzione presso una ditta, con la qualifica di pizzaiolo provetto, possono presentare domanda per ottenere la PEP, dopo aver superato un esame pratico-teorico.

Art. 3.

(Istituzione dell'albo professionale pizzaioli italiani - APPI)

1. È istituito l'albo professionale dei pizzaioli italiani, di seguito denominato «albo».

2. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine nazionale dei pizzaioli.

3. La tenuta dell'albo è demandata al Consiglio nazionale dell'ordine, eletto dagli iscritti all'albo.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono adottate le norme relative alle modalità di iscrizione all'albo, all'istituzione delle sedi e del Consiglio nazionale dell'ordine, ed ai procedimenti elettorali relativi agli organi di categoria.

Art. 4.

(Condizioni e modalità per l'iscrizione all'albo)

1. Possono essere iscritti all'albo esclusivamente i pizzaioli professionisti, in pos-

nesso della PEP ai sensi dell'articolo 2 che abbiano presentato la relativa domanda al Consiglio nazionale dell'ordine.

2. Entro tre mesi dal ricevimento della domanda il Consiglio nazionale dell'ordine delibera l'iscrizione all'albo, dopo aver verificato il possesso dei requisiti richiesti.

3. Le iscrizioni all'albo non sono limitate nel numero.

